

La legge nr. 220 del 14 novembre 2016, recante “disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, ha introdotto nuovi strumenti di sostegno al cinema e all’audiovisivo ed ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2017, il sistema degli incentivi previsto e disciplinato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. La medesima legge ha anche abrogato la norma relativa ai crediti d’imposta al settore cinematografico ed audiovisivo (L. 244/2007 – decreto legge 91/2013), ma ha previsto che i decreti attuativi vigenti e di seguito elencati, mantengono la loro validità fino all’emanazione dei nuovi decreti attuativi:

- Decreto ministeriale 7 maggio 2009 - Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007
- Decreto ministeriale 21 gennaio 2010 - Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale
- Decreto ministeriale 21 gennaio 2010 - Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 2015 - Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche
- Decreto interministeriale 22 settembre 2000, n.310 - Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999

D'altra parte, i vigenti decreti attuativi relativi ai crediti d'imposta contengono diversi riferimenti all'abrogato decreto legislativo n. 28/2004, per cui è opportuno fornire alcuni opportuni chiarimenti.

1.Procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

- a) Iscrizione elenco imprese, denuncia di inizio lavorazione, richiesta di nazionalità provvisoria, richiesta dell'interesse culturale, richiesta di contributo, ammissione ai benefici di legge, richiesta di sovvenzione per iniziative di promozione, richiesta del riconoscimento della qualifica di sala d'essai e della qualifica di film d'essai**

Con riferimento ai procedimenti sopraindicati, l'abrogazione del decreto legislativo 28/2004 comporta che, a decorrere dall' 1 gennaio 2017, nessun nuovo procedimento potrà essere avviato.

I procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2016 verranno portati a conclusione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 28/2004 e dei relativi decreti attuativi.

I procedimenti relativi alla richiesta dell'interesse culturale e/o di richiesta del contributo economico presentati dopo le scadenze del 15 settembre 2016 (opere prime e seconde e cortometraggi), del 30 settembre 2016 (film di autori dall'opera terza in poi, cd "interesse culturale"), del 31 ottobre 2016 (sviluppo sceneggiature), in mancanza della relativa copertura normativa a decorrere dal 1 gennaio 2017, come disciplinata anche nei decreti attuativi di riferimento, non potranno essere portati a conclusione. Poiché contestualmente alle richieste di interesse culturale e di concessione del contributo economico vengono normalmente presentate anche le istanze relative alla denuncia di inizio lavorazione e alla nazionalità provvisoria, si rappresenta che solo queste ultime richieste potranno essere regolarmente istruite e concluse sulla base delle abrogate disposizioni.

La nazionalità definitiva verrà riconosciuta sulla base del decreto legislativo n. 28/2004 per tutti i film che abbiano fatto richiesta di nazionalità provvisoria entro il 31 dicembre 2016, sia che essa sia stata richiesta autonomamente, sia in caso di richiesta contestuale a quella di interesse culturale.

La nazionalità dei film di coproduzione internazionale sarà riconosciuta sulla base del decreto legislativo n. 28/2004 per tutti i film per i quali sia stata presentata richiesta di nazionalità provvisoria entro il 31 dicembre 2016.

Per le istanze di riconoscimento dei contratti di coproduzione internazionali successive a tale data continuerà a trovare applicazione il sistema previsto nella norma nazionale di recepimento dell'accordo internazionale e la disciplina generale prevista all'articolo 6 della legge 220/2016. Per tali opere la richiesta di riconoscimento della coproduzione può essere su carta libera ovvero utilizzando la modulistica pre-esistente.

I premi d'essai verranno riconosciuti in relazione alla programmazione cinematografica effettuata dalle sale d'essai fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 1 gennaio 2017, si ribadisce che non potranno essere avviati né nuovi procedimenti di riconoscimento della qualifica di sala d'essai né di riconoscimento della qualifica di film d'essai, per cui la programmazione cinematografica sarà riconosciuta ai fini e secondo quanto disposto nei decreti attuativi della legge n. 220/2016. Le sale riconosciute d'essai entro il 31 dicembre 2016 conservano la qualifica fino all'emanazione del nuovo decreto attuativo.

b) Contributi percentuali sugli incassi

Potranno beneficiare dei contributi previsti all'articolo 10 del D.lgs. 28/2004 i film usciti in sala entro il 31 dicembre 2016. Per questi ultimi, quindi, è possibile presentare le relative istanze nei termini e nei modi previsti all'art. 10 del citato decreto legislativo, che prevede *“un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, a lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera”*, e nel D.M. 7 settembre 2015.

2.Procedimenti relativi ai crediti d'imposta

Le istanze e le richieste presentate alla Direzione Generale Cinema entro il 31 dicembre 2016 continueranno ad essere disciplinate dai decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Inoltre, come previsto all'articolo 38 della legge n. 220/2016, sino all'emanazione dei decreti attuativi della succitata nuova legge cinema e audiovisivo, restano vigenti i decreti attuativi della normativa sopra citata (**D.M 7 maggio 2009, D.M 21 gennaio 2010, D.M. 21 gennaio 2010, D. M. 5 febbraio 2015**)

Tuttavia, per le sole istanze che saranno presentate a decorrere dal 1 gennaio 2017, se relative a film che non abbiano richiesto la nazionalità provvisoria entro il 31 dicembre 2016, in considerazione dell'abrogazione del succitato decreto legislativo 28/2004, **non dovranno essere trasmessi i sottoelencati documenti:**

- a) iscrizione elenco imprese;**
- b) denuncia di inizio lavorazione;**
- c) richiesta di nazionalità preventiva;**
- d) richiesta di interesse culturale.**

Viceversa, a prescindere dalla data di richiesta dei crediti d'imposta, per i film che abbiano ottenuto la nazionalità provvisoria o definitiva, ovvero per i quali sia stata anche richiesta la nazionalità provvisoria, entro il 31 dicembre 2016, i documenti sopracitati dovranno comunque essere presentati.

Le domande di richiesta di crediti d'imposta, relativamente a film (e quindi ad opere cinematografiche) che non abbiano richiesto la nazionalità provvisoria entro il 31 dicembre 2016, saranno accolte sotto condizione del successivo ottenimento della nazionalità italiana, provvisoria o definitiva, sulla base delle previsioni **che saranno contenute nel pertinente decreto di attuazione della citata nuova legge per il cinema e l'audiovisivo.**

Per le altre opere audiovisive, invece, i criteri e le condizioni di accesso, ivi inclusa la nazionalità italiana, sono contenute tutte nel decreto ministeriale 5 febbraio 2015 che continuerà, come detto, a trovare regime di piena applicazione.

I crediti d'imposta previsti all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, continuano ad essere regolati dal decreto interministeriale del 22 settembre 2000, n. 310, sino all'emanazione dei nuovi decreti attuativi previsti dalla legge nr. 220 del 14 novembre 2016 recante "disciplina del cinema e dell'audiovisivo".

Premesso quanto sopra, si ritiene auspicabile che eventuali **nuove istanze**, se non ritenute realmente **urgenti e indifferibili**, con particolare riferimento alla scadenza di termini perentori previsti dalle disposizioni vigenti, vengano presentate soltanto dopo l'approvazione dei nuovi decreti attuativi (la cui data di emanazione non può essere posteriore al 30 aprile p.v.) allo scopo di evitare che neppure successive integrazioni e/o correzioni possano far

rientrare l'opera nel nuovo sistema di benefici fiscali che dovrebbe essere, in linea di massima, più favorevole del previgente sistema.